

D.D.G. 241 del 28 Dic 2018

REGIONE SICILIANA

ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO
Visto e assunto impegno
ridotto 13573,32
definitivo di €
provvisorio
N. 488 cap. 75 es. 2018
Scheda n.
Per l'esecuzione.....
Palermo, li 21.12.2018
Il Responsabile della Ragioneria Centrale



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

VISTA la L.R. n. 25 del 24 novembre 2011 relativa all'attribuzione all'IRVO delle competenze sull'olio;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la delibera commissariale n. 9 del 19/07/2016 relativa alla nomina del Dr. Vincenzo Cusumano quale Direttore Generale dell'IRVO;

VISTO il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale dell'Istituto sottoscritto dal dott. Cusumano in data 25/11/2016;

VISTI i DD.AA. Agricoltura nn. 1 e 3 rispettivamente del 18 gennaio e del 31 gennaio 2018 con i quali si è provveduto alla nomina del Collegio straordinario dei Revisori dell'Ente;

VISTA la controversia insorta tra questo Istituto e Banca Sistema Spa quale cessionaria dei crediti di "Business Service Srl";

VISTO il ricorso del 26 novembre 2018 notificato all'Ente il 30 novembre 2018 proposto dal predetto Istituto di Credito dinanzi al Tar Sicilia - Palermo - avverso il provvedimento di ritiro da parte dell'Irvo giusta DDG n. 173 del 19 ottobre 2018 della certificazione di credito da questo emessa il 12 gennaio 2016 e recante il n. 942250000000058

CONSIDERATO che nel contesto del predetto ricorso è stata formulata istanza cautelare di sospensiva del predetto provvedimento di ritiro

51-5018

CONSIDERATO che l'udienza collegiale di discussione della sopracitata sospensiva è stata fissata per il 9 gennaio p.v.

RITENUTO opportuno costituirsi tempestivamente in giudizio per resistere avverso le pretese attoree

RITENUTO, per motivi di continuità defensionale oltrechè di complementarità e consequenzialità di incarichi, di affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio come sopra instauratosi all'Avv. Maria Beatrice Miceli, già nominata difensore dell'Ente nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposto dalla sopracitata Banca Sistema Spa in relazione al credito come sopra certificato

VISTA la nota Irvo n. 10625 del 5 dicembre 2018 con la quale, anche in riferimento al ricorso di pari data proposto anch'esso dal predetto Istituto di Credito avverso, anche in tal caso, il ritiro della certificazione di credito emessa in favore, in tal caso, di "GranVia Società Comunicazione Srl", in relazione a tutto quanto sopra, si è provveduto all'immediato inoltro alla menzionata Avv. Maria Beatrice Miceli di tutta la predetta documentazione e sono state altresì richieste opportune indicazioni in ordine a quanto nel prosieguo necessario per la tutela delle ragioni dell'Ente;

VISTA la nota del 27 dicembre 2018 con la quale la sopracitata Avv. Miceli ha rappresentato la propria disponibilità ad accettare entrambi gli incarichi in questione formulando inoltre il complessivo e cumulativo preventivo di spesa quantificato in € 13.573,32 comprensivi di contributo spese generali, iva e c.p.a. ed al lordo della r.a. dichiarando altresì l'insussistenza di condizioni di incompatibilità;

RITENUTO opportuno pertanto provvedere a proporre tempestivamente le necessarie azioni giudiziarie al fine di non incorrere nel previste ipotesi di prescrizione e/o decadenza;

RITENUTO opportuno, stante la perentorietà dei termini al riguardo proceduralmente previsti per la proposizione dell'atto di opposizione, provvedere, nelle more del costituendo Albo, al conferimento del correlativo incarico professionale;

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO, in particolare, l'art. 17 del citato D. Lgs;

RITENUTO opportuno, per i motivi sopra rassegnati oltrechè in relazione ai precedenti incarichi professionali conferiti alla medesima riguardanti la medesima controparte, di conferire il sopra menzionato incarico professionale alla sopracitata Avv. Maria Beatrice Miceli con studio in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40 (CIG Z1A26899BB)

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al riguardo stante l'imminenza dell'udienza collegiale di discussione del chiesto provvedimento cautelare;

CONSIDERATA altresì la proficua collaborazione intercorrente con il predetto Avv. Miceli;

CONSIDERATA la sopra citata la complementarietà e consequenzialità b del conferendo incarico con altri precedenti in atto in essere relativi alle medesime parti;

VISTO il DDG n. 225 del 21 dicembre 2018 avente ad oggetto "Variazione bilancio di previsione Irvo 2018/20"

RITENUTO altresì necessario provvedere, nei termini di cui alla nota dell'Avv. Miceli del 27 dicembre 2018, ad effettuare il correlativo complessivo impegno di spesa della complessiva somma di € 13.573,32 cumulativo per i predetti ricorsi, con imputazione al Cap 75 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori - del bilancio di previsione Irvo - esercizio finanziario 2018;

CONSIDERATO che il mancato tempestivo avvio delle correlative azioni giudiziarie comporterebbe la sostanziale acquiescenza dell'Ente in relazione alla procedura esecutiva attivata da controparte;

RITENUTO inoltre di approvare la bozza di nota avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di che trattasi da inviare alla sopra detta professionista;

DECRETA

- **di conferire**, per le motivazioni di cui in narrativa, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in relazione alla controversia come sopra insorta con Banca Sistema Spa a seguito della notifica a questo Istituto del ricorso del 26 novembre 2018 proposto dal predetto Istituto di Credito dinanzi al TAR Sicilia – Palermo - notificato all'Ente il 30 novembre 2018, all'Avv. Maria Beatrice Miceli con studio in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40 (CIG Z1A26899BB)
- **di impegnare**, ai fini dell'espletamento del predetto incarico nonché di quello relativo alla rappresentanza in giudizio in relazione al ricorso di pari data proposto anch'esso da Banca Sistema Spa avverso, anche in tal caso, il ritiro della certificazione di credito emessa in favore, nel caso in specie, di "GranVia Società Comunicazione Srl", la complessiva e cumulativa somma di € 13.573,32 comprensiva di contributo spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed al lordo della r.a. con imputazione al Cap- 75 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori – bilancio di previsione Irvo esercizio finanziario 2018.
- **di approvare** lo schema di nota da inviare al nominando difensore in relazione all'incarico professionale in questione



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vincenzo Cusumano

Si attesta che per l'adozione del presente provvedimento sono state osservate tutte le procedure previste dalle specifiche normative di settore e dalle disposizioni interne, con l'acquisizione delle relative certificazioni/dichiarazioni ove previste, nonché gli obblighi di pubblicazione.

Il Dirigente U.O. Segreteria Organi istituzionali

Dr. Vincenzo Barletta

Si attesta che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi della vigente normativa e di cui ai Decreti Lgs.118 123 del 2011 è stato effettuato con esito positivo.

Il Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio


Dott.ssa Emilia Mulè

Emilia Mulè - 31-12-2018

IL PRESENTE DOCUMENTO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Segreteria Organi Istituzionali
(Dr. Vincenzo Barletta)

31/12/2018

- DR
- 100 ore. 155.


AVV. MARIA BEATRICE MICELI

REGIONE SICILIANA ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO	
Protocollo n.	11213
★	23 DIC. 2018 ★
Posizione.	D - Sgr. 02

Palermo, 27 dicembre 2018

Spett.le
Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia
direzione.vitevino@regione.sicilia.it
direzione.irvos@messaggipec.it

OGGETTO: giudizi TAR Sicilia – Palermo - IRVO c/ Banca Sistema S.p.A. (Business Service s.r.l.) - IRVO c/ Banca Sistema S.p.A. (Gran Via) – IRVO c/ Business Services s.r.l.

Riscontro le Vostre comunicazioni dei trascorsi 3 (informale) e 12 dicembre (prot. 10743/D) 2018 per confermare la, già comunicata per le vie brevi, iscrizione a ruolo dei giudizi sopra indicati, ai quali, tutti assegnati alla sezione seconda del TAR Sicilia – Palermo, sono stati attribuiti, rispettivamente, i seguenti numeri di ruolo:

- n. 2495/2018 r.g. IRVO c/ Banca Sistema S.p.A. (Business Service s.r.l.);
- n. 2496/2018 r.g. IRVO c/ Banca Sistema S.p.A. (Gran Via);
- n. 2596/2018 r.g. IRVO c/ Business Services s.r.l. .

Confermo la mia disponibilità all'accettazione degli incarichi, aventi ad oggetto la richiesta di annullamento di provvedimenti di ritiro delle certificazioni di credito strettamente collegati a giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi a me affidati e, pertanto, evidentemente connessi ad essi.

I primi due ricorsi contengono domanda cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati; con il terzo, diversamente, è stata formulata solo domanda di annullamento e nessuna preliminare richiesta di sospensione.

L'intervenuta formulazione delle domande cautelari ha fatto sì che, per la trattazione delle stesse, sia stata (solo recentemente) fissata la camera di consiglio del prossimo **9 gennaio 2019** (prima camera di consiglio utile dopo l'intervenuto deposito della prova dell'avvenuta notifica dei ricorsi).



Poichè, al fine di contraddire, è necessario che ci si costituisca nel termine di due giorni liberi avanti l'udienza (e, pertanto, entro il 5 gennaio p.v.) appare urgente la formalizzazione del conferimento degli incarichi.

Al fine di rendere il più possibile spedita l'attività necessaria, anche in considerazione delle condizioni in cui momentaneamente versa l'Istituto e stante la sostanziale coincidenza delle questioni, ritengo opportuno proporre un'unico compenso per entrambi i giudizi (nn. 2495 e 2496/2018 RR.GG.) con aumento del 20% ed applicazione dei cc.dd. "minimi di tariffa", il che conduce al seguente risultato:

<u>Fase di studio della controversia</u>	€	1.620,00
<u>Fase introduttiva del giudizio</u>	"	910,00
<u>Fase istruttoria</u>	"	1.512,00
<u>Fase cautelare</u>	"	1.315,00
<u>Fase decisionale</u>	"	<u>2.395,00</u>
Totale compenso	€	7.752,00 +
<u>oltre 20%</u>	€	1.550,40
Totale compenso	€	9.302,40
(oltre IVA, CPA e rimborso forfetario)		

La mancata proposizione di domanda cautelare nel giudizio n. 2596/2018 r.g. rende, invece, meno urgente, il conferimento di incarico per tale procedimento.

Concludo confermando l'insussistenza di condizioni di incompatibilità ed allego alla presente lettera curriculum vitae e polizza professionale.

Grata per la rinnovata fiducia, rimango a disposizione per ogni chiarimento e porgo distinti saluti.

Avv. Maria Beatrice Miceli

Firmato digitalmente da: Maria Beatrice Miceli
Data: 27/12/2018 21:03:39



Avv. Sebastiana Dore
Via Principessa Clotilde 2
00196-ROMA
Tel.03611486-767

- Diaccone
- S.p.A. OF
- D.D. Conf. Italia
B. Calace

ECC.MO TAR DELLA SICILIA – PALERMO

RICORSO

per **Banca Sistema S.p.A.** (C.F. e P.I. 12870770158), con sede legale in Milano Corso Monforte n. 20, in persona del Procuratore Speciale dott. Luca Scarpellini in forza di Procura speciale ad lites rilasciata dall' Amministratore Delegato con atto notaio Laura Cavallotti di Milano rep.n.31.404 Racc.n. 9.827 del 18.01.2018, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto su foglio separato, dall'Avv. Sebastiana Dore (CF: DROSST54R64H5010- fax: 06/32609846- pec: sebastianadore@ordineavvocatiroma.org) e con quest'ultima elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carolina Sabrina Messina (C.F. MSSCLN68B65F206H – pec: avvcarolinasabrinamessina@pec.it) in Palermo, Piazza Giovanni Amendola,12.

CONTRO

- **Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (di seguito per brevità "IRVO")**, in persona del legale rappresentante p.t.;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- del Decreto D.G. n. 172 del 19.10.2018, con cui l'IRVO ha ritirato in autotutela la certificazione del credito n. 9425510000000066 del 05.05.2016 rilasciata dall'IRVO a Gran Via Società & Comunicazione S.r.l. (d'ora in poi anche solo "Gran Via") e da quest'ultima ceduta alla ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare, per quanto occorra, della verifica della legittimità delle procedure di affidamento dei servizi di comunicazione, marketing, promozione e commercializzazione alla Gran Via Società & Comunicazione S.r.l. e della nota prof. n. 6769 del 19.07.2018 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame della certificazione del credito preordinato al ritiro della stessa.

FATTO

1. Banca Sistema S.p.A. è cessionaria di crediti certificati dall'IRVO (certificazione n.

Banca Sistema spa si è resa cessionaria dell'importo di € 90.486,48, corrispondente alla sommatoria del valore nominale di tutte le fatture inserite nella certificazione.

4. Nonostante la cessione del credito certificato, l'IRVO è rimasta inadempiente nei confronti della cessionaria.

Visto il perdurante inadempimento, con ricorso R.G. n. 20591/2017, Banca Sistema S.p.A. presentava ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale Civile di Palermo il quale lo accoglieva e con decreto n. 1407/2018 dell'1.03.2018, ingiungeva all'IRVO di pagare alla ricorrente l'importo dei crediti certificati e delle spese notarili (oltre accessori e interessi ex d.lgs. 192/12), oltre le spese di giustizia. Concedeva la provvisoria esecuzione del decreto in mancanza di pagamento.

5. Con atto di citazione notificato a Banca Sistema in data 16.04.2018 l'IRVO proponeva opposizione avverso il D.I., sostenendo la non debenza del credito sul presupposto dell'asserita nullità dei contratti a suo tempo stipulati con la Gran Via srl per l'asserita illegittimità delle procedure seguite dall'IRVO per l'affidamento dei contratti alla cedente, da cui sono scaturiti i crediti certificati. Citava in giudizio Banca Sistema all'udienza del 19.11.2018.

6. Per chiedere la sospensione dell'esecutività del D.I., già in data 19.7.18, con nota prot. n. 6769, l'IRVO comunicava alla ricorrente e a Gran Via S.r.l. l'avvio del **procedimento di riesame delle certificazioni** rilasciate a quest'ultima e con **D.D.G. n. 172 del 19.11.2018**, senza nemmeno prendere in esame le "osservazioni" presentate da Banca Sistema nei termini indicati in tale nota, **annullava in autotutela la certificazione n. 9425510000000066** del 05.05.2016, motivando tale provvedimento attraverso il richiamo alle ragioni esposte nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo; e, quindi, per illegittimità delle certificazioni derivante dalla asserita illegittimità dei procedimenti di affidamento, da parte dell'IRVO, dei servizi di comunicazione, marketing, promozione e commercializzazione alla Gran Via srl in favore dell'IRVO, tra i quali, *"sono inclusi: 1) l'assenza di un subprocedimento riguardante l'accertamento, prima del rilascio della certificazione, che il credito vantato sia certo, liquido*

avvenga attraverso la stessa piattaforma MEF, così perfezionandosi la notificazione al debitore già prevista dall'art. 117 commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/06.

Successivamente, con il DL 8.4.13 n. 35 conv. In L. 6.6.2013 n. 64 (c.d. Decreto Sblocca Pagamenti) sono stati rafforzati gli strumenti già esistenti per favorire lo smaltimento dei debiti scaduti delle pubbliche amministrazioni prevedendosi, tra l'altro, il mancato aggravio di potenziali oneri per l'erario, così da consentire l'integrale pagamento di debiti maturati alla data del 31.12.2012, l'estensione delle certificazioni anche alle prestazioni professionali, oltre che di quelli relativi a prestazioni per somministrazioni, forniture e appalti.

L'art. 7 del DL summenzionato prevede che la certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali sia effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposte dal MEF come prevista dal DM del 25.6.2012.

Successivamente, con la finalità di agevolare ulteriormente la cessione dei crediti certificati, è intervenuto il DL n. 66/2014, conv. In L. 89/14 che prevede, tra l'altro, la possibilità di cedere tali crediti a banche e intermediari finanziari con tassi di sconto "calmierati". Con l'art. 37 di tale legge, si è previsto che le cessioni agevolate potranno avvenire per i soli crediti già certificati, stabilendo all'art. 37, C. 7-bis che, in seguito alla certificazione effettuata mediante piattaforma elettronica, le cessioni dei crediti *"potranno essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate in favore di banche, o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti spa o a istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali"*. Prosegue la norma: ***"le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione"***.

In applicazione di tale normativa, come risulta dalla documentazione depositata in atti, la cessione del credito tra Gran Via Società & Comunicazione srl e Banca Sistema spa è

procedimenti di affidamento degli incarichi alla Gran Via Società & Comunicazione srl propedeutici alla stipula dei contratti stipulati tra l'IRVO e quest'ultima per asserite violazioni ivi riscontrate, facendo così discendere dalla dichiarata – ma non provata – nullità del rapporto contrattuale originario l'annullamento della certificazione del credito ceduto a Banca Sistema. L'IRVO, infatti, anche attraverso tale “espediente”, non può esercitare comunque il potere di autotutela su atti che hanno una propria autonomia e che hanno prodotto affidamenti in capo ad un soggetto terzo per volere della stessa Amministrazione attraverso l'avvenuta certificazione del credito.

E' solo in estremo subordine, pertanto, e nell'ipotesi in cui codesto Ecc.mo TAR dovesse riconoscere in capo all'IRVO il potere di esercitare l'autotutela anche nei confronti di un atto amministrativo di natura non provvedimentoale, quale la certificazione dei crediti, che si rileva l'illegittimità del Decreto impugnato per le seguenti ulteriori ragioni.

2). **Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies della L. 241/90**

Con il provvedimento impugnato l'IRVO ha annullato la certificazione del credito ceduto a Banca Sistema S.p.A.: certificazione rilasciata dalla stessa Amministrazione in data 05.05.2016.

L'art. 21-nonies l. n. 241/90, nel testo modificato dalla L. 7.8.2015 n. 124 entrata in vigore in data 28.8.15, al comma 1 dispone: *“il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”*.

La citata disposizione **fissa in diciotto mesi** il termine entro il quale può essere disposto

volti a determinare l'inoppugnabilità degli atti nell'interesse dell'amministrazione, ma a stabilire limiti al potere pubblico nell'interesse dei cittadini, al fine di consolidare le situazioni soggettive dei privati".

Logico corollario di tale principio è la giurisprudenza che afferma: "La previsione dell'art. 21 nonies, comma 1, (come modificato dall'art. 14, comma 1 della L. n. 15 del 2005) - innovando, sul punto, la tradizionale regola che rimetteva alla discrezionalità amministrativa, nel rispetto del (sindacabile) canone di "ragionevolezza", la concreta gestione del limite temporale nella attivazione dei procedimenti di secondo grado in funzione di riesame, facendone con ciò elemento del complessivo e motivato apprezzamento comparativo degli interessi in gioco, variamente ancorati al conflitto tra la ripristinanda legalità dell'azione amministrativa e la concretezza e dei maturati affidamenti dei destinatari del provvedimento assunto *contra legem* - **ha scolpito** (peraltro, limitatamente alle determinazioni di matrice lato *sensu autorizzatoria* e a quelle comechessia attributive di "vantaggi economici", per le quali è, con ogni evidenza, maggiormente sentita la necessità di salvaguardare l'affidamento dei privati beneficiari e più consistente il consolidamento dei riconosciuti e/o conseguiti diritti) **l'astratto e generale termine ne ultra quem di diciotto mesi.**

L'opzione normativa, sulla cui opportunità o funzionalità non monta evidentemente riflettere, appare, con ogni chiarezza, ispirata alla logica di una astratta e generale prevalutazione ex lege degli interssi in conflitto: onde - le quante volte il privato abbia visto comechessia rimuovere, anche per *silentium*, un limite all'esercizio di facoltà giuridiche già incluse, nonostante la verifica di compatibilità con l'interesse pubblico, nel proprio patrimonio di libertà **od abbia, alternativamente, conseguito vantaggi o ausili finanziari in grado di impegnare pro futuro la programmazione della propria attività economica** - alla Amministrazione è concessa bensì la facoltà di rivedere il proprio operato, le quante volte risultasse assunto in violazione del relativo paradigma normativo di riferimento, **ma con lo scolpito e ridetto limite temporale preclusivo, superato il quale il ripristino della legalità violata è, con insuperabile presunzione, ritenuto suvvalente a fronte delle**

pubblico sotteso alla rimozione del provvedimento ritenuto illegittimo e gli interessi dei destinatari del provvedimento, ma, vista la peculiarità della fattispecie, la difesa della ricorrente non può esimersi dal richiamare la pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. IV) n. 564 del 14.2.2006, resa in fattispecie pressoché identica, in cui si afferma: *"In caso di esercizio del potere di autotutela, l'intervenuta integrale attuazione del provvedimento annullato (nel caso concreto, affidamento di lavori integralmente eseguiti), l'esaurimento dei suoi effetti sostanziali, l'irreversibilità della situazione determinatasi in conseguenza della consegna dei lavori e la sopravvenuta acquisizione da parte di un soggetto terzo dei diritti derivati dall'esecuzione dell'appalto (cessione del relativo credito ad altra società, con atto notificato al debitore), impediscono all'Amministrazione di rimuovere l'atto di affidamento (ancorché illegittimo), se non previa adeguata e puntuale comparazione degli interessi privati sacrificati (la cui consistenza, nel caso, risulta accresciuta dal notevole lasso di tempo, un anno e mezzo, trascorso dall'accordo annullato, dal consolidamento di un ragionevole affidamento, sulla stabilità dell'affidamento e dalla buona fede di un soggetto terzo, rispetto al rapporto contrattuale di appalto), con quello pubblico alla eliminazione della illegittima assegnazione dei lavori. Nel caso in cui tale verifica risulti del tutto omessa la violazione del relativo canone di azione comporta, di per sé, l'illegittimità dell'atto di autotutela con conseguente suo annullamento"* (in termini TAR Veneto, Sez. III, 16.10.18 n. 959).

Nella parte motiva della sentenza citata, resa, peraltro, su fattispecie antecedente alla entrata in vigore dell'art. 21-nonies, il Consiglio di Stato precisa che, anche in "assenza di una disciplina legislativa specifica dell'esercizio dell'autotutela di definire i limiti, i presupposti e le condizioni di legittimità dell'annullamento d'ufficio", la giurisprudenza è ferma nel ribadire *"che quest'ultimo non può fondarsi sulla mera esigenza di ripristino della legalità, ma deve dare conto, nella motivazione, della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 1 marzo 2003, n.1150), che l'esercizio dello jus poenitendi da parte dell'amministrazione incontra un limite*

dimostrazione dell'asserita prevalenza dell'interesse pubblico tutelato con il disposto annullamento rispetto ai consolidati affidamenti acquisiti da Banca Sistema, terzo in buona fede, la quale non aveva certo l'onere di esaminare la legittimità dei rapporti tra l'Amministrazione e il cedente che avevano dato origine al credito certificato.

Banca Sistema ha acquistato il credito di Gran Via Società & Comunicazione srl perché certificato dall'Amministrazione sulla base di una procedura dettagliatamente disciplinata dal legislatore e quindi era onere dell'IRVO, pena l'illegittimità dell'atto di annullamento, quanto meno esplicitare le ragioni della prevalenza dell'interesse pubblico tutelato rispetto a quello di Banca Sistema.

Risulta pertanto fin troppo evidente la violazione, nel caso di specie, del principio del c.d. legittimo affidamento.

4)- Sviamento di potere.

Il Decreto impugnato, come congegnato e motivato, manifesta la sussistenza dello sviamento di potere posto in essere dall'IRVO con conseguente illegittimità dello stesso anche per tale ragione.

Il Decreto di annullamento della certificazione è stato adottato dall'IRVO a seguito della pubblicazione del Decreto Ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da Banca Sistema, quale cessionario del credito di Gran Via Società & Comunicazione srl, per il pagamento del credito certificato dallo stesso Istituto.

Con grande tempismo, infatti, l'IRVO, poco dopo la pubblicazione del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Palermo ha proceduto al riesame dei procedimenti di individuazione dell'originario contraente e regolarità contabile.

Non solo. Nel giudizio di opposizione al D.I., instaurato dall'IRVO, quest'ultimo ha depositato il provvedimento adottato dal Tribunale di Palermo in un giudizio analogo, sempre di opposizione ad un D.I., ottenuto da Banca Sistema quale cessionaria di crediti certificati dall'IRVO, con il quale, a fronte dell'annullamento in autotutela del credito certificato, il Giudice ha revocato l'esecutività del D.I. emesso in favore della odierna ricorrente,

Come risulta anche dal Decreto, l'IRVO, in data 19.7.2018, con nota prot. n. 6769 comunicava a Banca Sistema di aver dato avvio al procedimento di riesame della "certificazione dei crediti" rilasciata dalla Gran Via Società & Comunicazione srl "caricata sul Portale MEF e sulla sua legittimità" e, all'uopo, la invitava, quale cessionaria del credito, a presentare memorie e deduzioni nel termine di venti giorni della ricezione della stessa.

Banca Sistema in data 10.8.2018 riscontrava la comunicazione presentando le proprie osservazioni con le quali, in modo succinto, faceva presente che l'eventuale ritiro della certificazione dei crediti rilasciata e ormai ceduta sarebbe stato illegittimo in quanto:

"(i) la certificazione è un atto amministrativo, con la conseguenza che non è configurabile alcun potere di autotutela ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

(ii) in ogni caso, anche qualora si volesse ritenere applicabile il potere di autotutela avverso la certificazione, lo stesso si dovrebbe ritenere esaurito in ragione del tempo trascorso;

(iii) non avete rifiutato la cessione del credito nei termini stabiliti dalla legge con la conseguenza che la certificazione (in cui ha trovato pieno riconoscimento il credito) è divenuto atto inoppugnabile;

(iv) la Vostra condotta (che inizia a configurarsi come sistematica) denota un modus operandi funzionale unicamente a sottrarVi alle obbligazioni di pagamento e tale da configurare una Vostra precisa responsabilità (anche a titolo personale) per danno erariale e per tutti i costi che sarete tenuti a sostenere a causa della Vostra condotta (ivi compresi i costi dei professionisti esterni ai quali avete conferito mandato per assistervi nel giudizio già pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo e nei giudizi civili), anche a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c. in virtù del consolidato principio del c.d. legittimo affidamento".

Nel contempo, tenuto conto di quanto sopra, l'IRVO veniva diffidato dall'adottare un eventuale provvedimento diretto al ritiro della certificazione.

A fronte di tali controdeduzioni, nel Decreto non v'è traccia di alcuna valutazione delle "osservazioni" di Banca Sistema essendosi l'IRVO limitato a citare "la nota con prot. IRVO n. 7430 del 10.8.2018 con la quale Banca Sistema rappresenta le proprie controdeduzioni e

Sussiste altresì il *periculum in mora*, in ragione del dissesto economico dell'istituto come da quest'ultimo dichiarato in sede civile e suffragato anche dalla nota del Commissario Straordinario versata in atti. Le ragioni creditorie della ricorrente, che attendono di essere soddisfatte dal mese di aprile 2017 (impegno assunto in sede di certificazione del credito) potrebbero quindi rimanere insoddisfatte nell'attesa di una pronuncia di merito, viste le precarie condizioni finanziarie dell'IRVO. Peraltro il danno arrecato alla ricorrente dal Decreto di annullamento delle certificazioni, oltre ad essere grave, è irreparabile atteso che come per precedenti crediti certificati e annullati dall'IRVO, il Decreto verrà depositato in sede civile, anche al fine di ottenere dal Tribunale di Palermo l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo di pagamento già emesso in favore di Banca Sistema, come già preannunciato nell'atto di citazione in opposizione presentato dall'IRVO. Ne consegue che se i provvedimenti impugnati non venissero sospesi, il diritto di credito di Banca Sistema, seppure di natura patrimoniale, con il trascorrere del tempo potrebbe essere non più soddisfatto.

Vista la mancanza di qualsivoglia interesse pubblico degno di tutela sotteso all'adozione del provvedimento, nella comparazione degli interessi sicuramente quello della ricorrente è da considerarsi prevalente. Si insiste, pertanto, per l'accoglimento della presente istanza.

Istanza istruttoria

Nella denegata ipotesi in cui codesto Ecc.mo TAR dovesse riconoscere legittimo il potere esercitato dall'IRVO di annullare in autotutela l'atto di "certificazione del credito" per motivi relativi alle procedure con cui a suo tempo IRVO ha affidato i contratti alla cedente, visto che la ricorrente, quale cessionaria del credito, è soggetto terzo e l'Amministrazione fonda il suo Decreto su atti e provvedimenti non in suo possesso, la difesa di Banca Sistema fa sin d'ora richiesta all'Ecc.mo Collegio di voler ordinare all'IRVO il deposito di tutti gli atti e documenti sulla base dei quali ha annullato la certificazione dei crediti ceduti per consentire alla medesima di proporre motivi aggiunti al presente ricorso.

P.Q.M.


PROCURA ad LITEM

Il sottoscritto dott. Luca Scarpellini, nella qualità di procuratore speciale - per atto notaio Laura Cavallotti di Milano rep.n.31.404 del 18.01.2018 - di Banca Sistema S.p.A., con sede legale e amministrativa in Milano, Corso Monforte, n. 20, Codice fiscale, registro imprese e partita IVA n. 12870770158 - iscritta all'Albo delle Banche codice ABI al n. 3158.3, capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema - Albo gruppi bancari n. 3158, delega l'Avv. Sebastiana Dore (CF: DROSST54R64H5010) a rappresentare e difendere Banca Sistema spa nel giudizio innanzi al TAR della Sicilia per l'impugnazione del D.D.G n.172 del 19.10 2018 dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, atti connessi e consequenziali, conferendo alla stessa ogni più ampio potere di legge, tra cui quello di sottoscrivere gli atti difensivi e di presentare motivi aggiunti, rinunciare agli atti del giudizio e accettare rinunce, nonché quello di farsi sostituire in giudizio. Elege domicilio. presso l'Avv. Carolina Sabrina Messina nel suo studio in Palermo, Piazza Giovanni Amendola,12.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i suoi dati personali e quelli di Banca Sistema spa anche sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e alle Direttive Comunitarie vigenti limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzandone sin d'ora il loro trattamento.


MILANO 22.11.2018

n.q. dott. Luca Scarpellini



E' autentica

Avv. Sebastiana Dore



NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI


ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53

Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Roma
N. 220 del 2006

AVV. SEBASTIANA DORE
Via Phispepa Cavilla, 2 - 00196 Roma
Tel. 06.3511486 - Fax 06.32609846
sebastiana.dore@libero.it

N. 754 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante



AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla franchigia e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli r. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.


Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve inviarsi mediante raccomandata A.R. avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

Postaraccomandata

Posteitaliane

27.11.2018 11.50
Euro 007.95

100787570407323 90143
55219 00193 ROMA 29 (RM)
1-PT045876



Racc. N.

APPLICARE SULLA BUSTA AG

AG



78757040732-3

30.11.18
12.10
Ch. Dore

IRVO - Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, in persona del rappresentante legale p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Via della Libertà, 66 (cap. 90143) - Palermo



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
Ente di ricerca della Regione Siciliana

Prot. N. 10625 Posizione D

Risp. Al foglio N. _____ del _____

Allegati N. _____

90143 PALERMO - C.A.P. 90143
Via Libertà, 66
Tel. Pbx (091) 6278111 - Fax (091) 347870
www.irvos.it
e-mail: direzione.vitevino@regione.sicilia.it
PEC: direzione.irvos@messagingpec.it
C/C postale 12369906
Codice fiscale 00262110828
Partita Iva 00261280820

OGGETTO :

Controversia irvo/Banca Sistema (GranVia Srl)
Ricorso Tar Sicilia – Palermo - Banca Sistema Spa del 26.11.18
Controversia irvo/Banca Sistema (Business Service Srl)
Ricorso Tar Sicilia – Palermo - Banca Sistema Spa del 26.11.18

Gent.ma Dr.ssa
Avv. Maria Beatrice Miceli
Via Nunzio Morello n. 40
90100 – Palermo

La presente per farLe pervenire copia dei ricorsi indicati in oggetto notificati all'Ente a mezzo posta il 30 novembre u.s. mediante consegna al portiere.

Nel porre in evidenza che, nel contesto di entrambi i ricorsi in argomento, è stata formulata istanza cautelare, si chiede di voler cortesemente far pervenire, con la massima sollecitudine stante l'intuitiva urgenza, le sue valutazioni circa la sostenibilità e conducenza di un'eventuale costituzione in giudizio dell'Ente.

Ciò ai fini del correlativo eventuale conferimento di incarico professionale.

Le saremo grati inoltre se, sussistendo i sopracitati presupposti, Vorrà far pervenire altresì preventivo di spesa quantificato nella misura dei minimi dei vigenti parametri o, ove ritenuto opportuno, in misura inferiore tenuto peraltro conto sia della difficile situazione finanziaria, a Lei certamente ben nota, in cui in atto l'Ente si trova ad operare sia dei vari incarichi, complementari tra loro, fin qui conferiteli accomunati dal sostanzialmente analogo thema decidendum.

Vorrà inoltre far pervenire autocertificazione in ordine all'insussistenza di eventuali condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi.

Via Libertà, 66 - 90143 Palermo
Email: irvos@regione.sicilia.it
Responsabile del procedimento: - Telefono 091 -

Si fa presente che, con comunicazioni a mezzo pec del 24 ottobre u.s., Le sono già state trasmesse le note Irvo n. 9490/D e n. 9491/D, anch'esse del 24 ottobre 2018, con le quali è stata data comunicazione a Banca sistema Spa ed ad ambedue le predette società cedenti del disposto ritiro delle certificazioni di credito emesse in favore delle stesse accludendo inoltre copia dei correlativi DD.DD.GG.

Al riguardo si acclude inoltre copia delle note Irvo n. 6769/D e n. 6814/D entrambe del 19 luglio 2018

Nel ribadire infine l'urgenza, se del caso, di provvedere, stante l'imminente scadenza dei termini al riguardo proceduralmente previsti ed in attesa di un cenno di riscontro al fine di provvedere a quanto eventualmente nel prosieguo necessario, nel ringraziarLa anticipatamente per l'attenzione e la collaborazione, porgo

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Dr. Vincenzo Cusumano

